

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) -
Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e
degradanti - Periodo di detenzione all'estero - Fungibilità -
Rilevanza ai fini dell'indennizzo - Esclusione.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati
di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del
trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che
il periodo di detenzione subito all'interno di un istituto straniero
sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod.
proc. pen.

Istituti di prevenzione e di pena